

Appalti, si farà il referendum.

Come cambia la responsabilità solidale tra le imprese

La Corte Costituzionale ha dato il via libera al referendum sulla responsabilità solidale negli appalti. Le misure, introdotte dal governo Monti con il decreto semplificazioni nel 2012, e successivamente ancora modificate, mirate a precisare meglio gli ambiti di responsabilità di committenti e imprese coinvolti nella catena di appalti e subappalti in caso di inadempimenti su retribuzioni e contributi dovuti ai lavoratori.

Più in dettaglio, due sono le misure previste nell'ultima versione della responsabilità solidale degli appalti (regolata dall'articolo 29, comma 2 del Dlgs 276/2003 richiamato anche dal nuovo codice appalti), contestate dai sindacati e su cui in primavera si terrà il referendum.

Il primo punto riguarda la possibilità che esistano contratti collettivi di lavoro abilitati a derogare agli obblighi di responsabilità solidale tra le imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti dei lavoratori.

Il secondo punto riguarda i rapporti di "solidarietà" tra committente, appaltatori e subappaltatori nei confronti dei lavoratori. La norma, prevista dall'articolo 29, comma 2 del decreto oggetto di referendum, vale sia negli appalti pubblici che in quelli privati.

Ma tiene fuori dalla responsabilità solidale le Amministrazioni Pubbliche che quindi sono sottratte al vincolo patrimoniale che invece lega i vari imprenditori lungo catena degli appalti.

In tutti gli altri casi - committente privato nei confronti di appaltatori e subappaltatori, impresa vincitrice di un appalto pubblico nei confronti di tutti gli eventuali subappaltatori - scatta il legame che, in caso di inadempienze su salari e contributi, permette ai lavoratori di rivalersi non solo sulla propria impresa ma anche sulle aziende che si trovano più in altro nella catena degli appalti.

Fino ad arrivare al committente, se si tratta di un privato e non di una P.A.

Con una limitazione. **Prima di chiedere di saldare il conto a un'impresa diversa, anche se legata dal vincolo di solidarietà, i lavoratori devono portare a termine l'esecuzione nei confronti del proprio datore di lavoro.**

Solo al termine di questo procedimento, in caso di insuccesso, scatta la possibilità di "attaccare" il patrimonio delle altre aziende vincolate dalla responsabilità solidale.

È il beneficio della «preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore» che il committente privato o il titolare dell'appalto principale in un contratto pubblico può eccepire di fronte alla pretesa risarcitoria avanzata dai lavoratori in caso di inadempimento.

«In tal caso - recita l'articolo 29, comma 2 del Dl 276/2003 nella parte che i sindacati chiedono di abrogare con il referendum - il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori».

Questo significa che il lavoratore, dopo aver vinto la causa e ottenuto una sentenza di condanna, deve prima tentare di recuperare il proprio credito nei confronti del datore di lavoro e dei subappaltatori (normalmente meno solventi) e solo dopo può agire verso il committente.

Una soluzione arrivata al termine di una lunga vicenda normativa, con modifiche e contro modifiche del regime di solidarietà, nel tentativo di trovare un punto di equilibrio tra la tutela dei lavoratori e i rapporti economici tra appaltatori e subappaltatori, in un periodo di profonda crisi finanziaria, soprattutto nel campo edile.

In caso di vittoria del sì al referendum, il paletto che impone di rivalersi prima sul proprio datore di lavoro salterebbe. E i lavoratori potrebbero scegliersi l'impresa più "liquida" (con un notevole risparmio di tempi e di costi del procedimento) per farsi pagare le retribuzioni e i contributi non saldati. Toccherebbe poi alle imprese rimaste con il cerino in mano tentare di recuperare il dovuto, agendo a loro volta in giudizio nei confronti dell'imprenditore inadempiente.